

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 231-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 23 aprile 1969 (V. Stampato n. 231)

modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 30 maggio 1969 (V. Stampato n. 1402)

d'iniziativa dei senatori SPIGAROLI, ZACCARI, BALDINI, TREU, DEL NERO, FADA, LIMONI, ACCILI, BURTULO, DE ZAN, FALCUCCI Franca, BARTOLOMEI e DAL CANTON Maria Pia

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 4 giugno 1969*

**Conferimento degli incarichi e delle supplenze
negli istituti di istruzione secondaria**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

*(Posti conferibili
con incarico a tempo indeterminato)*

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ed alle ore di insegnamento a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*(Posti conferibili
con incarico a tempo indeterminato)*

Nelle scuole secondarie statali, alle cattedre, ai posti ad esse esattamente corrispondenti ed a tutte le altre ore di insegnamento, a cui non sia assegnato personale docente di ruolo, si provvede con personale docente non di ruolo, che viene assunto con incarico a tempo indeterminato, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Si provvede ai sensi del comma precedente anche per cattedre o posti che, pur essendo coperti da personale docente di ruolo, risultino di fatto disponibili almeno per la durata di un anno scolastico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico pratico.

Ogni capo di istituto dà al provveditore agli studi immediata notizia delle variazioni che intervengono nel numero delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento disponibili per gli incarichi.

Le cattedre, i posti e le ore di insegnamento di cui al primo comma del presente articolo, ad eccezione delle ore di religione, per le quali rimane in vigore la legge 5 giugno 1930, n. 824, sono messi a disposizione della commissione per gli incarichi, per le proposte di nomina.

Art. 2.

*(Domanda di incarico;
ordinanza per gli incarichi e le supplenze)*

La domanda di incarico contenente l'elenco degli insegnamenti richiesti viene presentata al provveditore agli studi secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza per gli incarichi e le supplenze, da emanare annualmente, sentiti i rappresentanti dei sindacati di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

È ammessa la presentazione della domanda ad un solo provveditorato agli studi. In sede di prima applicazione della presente norma, è consentita la presentazione della domanda presso due provveditorati agli studi.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

Il provveditore agli studi cura la compilazione, la pubblicazione e l'aggiornamento di distinti elenchi delle cattedre, dei posti che danno diritto al trattamento di cattedra e delle ore di insegnamento disponibili nel territorio di competenza per gli incarichi, ivi compresi i posti e le ore di insegnamento tecnico pratico e di educazione fisica.

Identico.

Identico.

Art. 2.

*(Domanda di incarico;
ordinanza per gli incarichi e le supplenze)*

Identico.

È ammessa la presentazione della domanda a due provveditorati agli studi.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

(Commissione per gli incarichi)

Presso ogni provveditorato agli studi viene costituita la commissione per gli incarichi con il compito di compilare ed aggiornare le graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole secondarie statali e di formulare le relative proposte di nomina.

La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto, che la presiede, da due funzionari della carriera direttiva o della carriera di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, e da professori di ruolo o incaricati o insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni cinquecento domande o frazione non minori di duecento, e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila, altri rappresentanti del personale docente saranno nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non inferiore a cinquecento.

Il capo di istituto e i funzionari del provveditorato sono nominati dal provveditore agli studi; i professori sono nominati, dal provveditore agli studi, tra quelli proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati che organizzano su scala nazionale i docenti delle scuole secondarie, in modo da assicurare la più ampia rappresentatività delle diverse associazioni sindacali.

I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei Deputati)

Art. 3.

(Commissione per gli incarichi)

Identico.

La commissione per gli incarichi è costituita da un capo di istituto che la presiede, da impiegati della carriera direttiva o di concetto del provveditorato, di cui uno con l'incarico di segretario, nominati in ragione di uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille e, comunque, in numero non inferiore a due, nonché da professori di ruolo o incaricati o da insegnanti tecnico-pratici, nominati in ragione di uno ogni mille domande o frazione non minore di cinquecento e comunque in numero non inferiore a quattro. Qualora le domande siano più di cinquemila saranno nominati altri impiegati delle carriere di cui sopra ed altri rappresentanti del personale docente in ragione, rispettivamente, di uno ogni quattromila domande o frazione non inferiore a duemila e uno ogni duemila domande o frazione superiore a mille.

Identico.

I componenti della commissione appartenenti al personale direttivo della scuola e al personale docente durano in carica tre anni e ogni anno si rinnovano per un terzo, arrotondando all'unità successiva le frazioni di posto superiore alla metà. Nei primi due anni di applicazione della presente legge, i componenti da sostituire saranno sorteggiati.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 4.

(Formazione delle graduatorie)

Per ciascun insegnamento o gruppo di insegnamenti vengono compilate due graduatorie, da utilizzarsi nel seguente ordine di successione:

a) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di abilitazione valido per l'insegnamento o per il gruppo di insegnamenti richiesto;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio valido per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamenti richiesto.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e delle supplenze, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata, ai suddetti fini, l'attività svolta come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico previste rispettivamente dall'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni, e dall'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito, presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nell'organizzazione del Consiglio nazionale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 4.

(Formazione delle graduatorie)

Identico:

a) *identica*;

b) graduatoria degli aspiranti forniti di un titolo di studio dichiarato valido, anche in via transitoria, dalle norme esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento o al gruppo di insegnamento richiesto, nonché, per l'educazione fisica, di quanti abbiano avuto conferito l'incarico annuale d'insegnamento per l'anno scolastico 1968-69.

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, e l'opera di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo a mente della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e successive modificazioni, prestati senza demerito dopo il conseguimento del titolo di studio che dà diritto all'iscrizione nelle graduatorie stesse, sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica.

Nella stessa maniera è valutata l'attività svolta senza demerito come titolare di borse di studio per giovani laureati o di addestramento didattico e scientifico conferite a norma di legge, come lettori di lingua italiana in università straniere; ovvero, dopo la laurea, come ricercatore retribuito presso università, istituti di istruzione superiore, gruppi, centri, laboratori ed istituti di ricerca operanti nella organizzazione del Consiglio nazionale delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

delle ricerche o del Centro nazionale per l'energia nucleare.

Ai medesimi fini i periodi di insegnamento inferiori, nell'anno scolastico, ai sette mesi, sono ricongiungibili, per la loro effettiva durata, ai servizi considerati nel presente articolo.

Art. 5.

(Conferimento degli incarichi)

L'incarico di insegnamento a tempo indeterminato viene conferito dal provveditore agli studi in base alle proposte della commissione per gli incarichi, con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente articolo 2, fatte salve le riserve di posti previste dalle leggi vigenti.

Agli incaricati si applicano le norme di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni. Ad essi spetta il trattamento economico a partire dalla data di inizio dell'anno scolastico, semprechè siano stati nominati in una cattedra o in un posto in precedenza non occupato da altro insegnante, nel corso dello stesso anno scolastico.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Identico.

Art. 5.

(Valutazione del mandato politico o amministrativo)

Il mandato politico o amministrativo che comporti l'esonero dall'insegnamento ai sensi delle norme vigenti, è valutato per il periodo di tempo successivo all'interruzione dell'insegnamento conseguente al conferimento del mandato, e per tutta la durata del mandato stesso, come servizio scolastico con qualifica corrispondente all'ultima ottenuta in incarico di insegnamento.

Art. 6.

(Conferimento degli incarichi)

Identico.

Identico.

È in ogni caso retribuito dal 1° ottobre l'incaricato il quale sia nominato per una cattedra o posto o ore di insegnamento affidati provvisoriamente, nel corso dello stesso anno scolastico, ad altro insegnante che non sia stato retribuito per tale servizio.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

L'insegnante incaricato, dopo aver adempiuto agli obblighi militari, può riprendere il servizio di insegnamento in qualunque momento dell'anno scolastico.

Art. 6.

(*Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati*)

A partire dal secondo anno di applicazione della presente legge, le operazioni di nomina si svolgeranno secondo il seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina, trasferimento, o comando in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603; contemporaneamente si procede, secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incaricati abilitati limitatamente ad una sola provincia;

3) nuove nomine di aspiranti abilitati;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1);

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo i criteri sopra indicati;

6) nuove nomine degli aspiranti laureati o diplomati.

Le sistemazioni, i trasferimenti e le nuove nomine di insegnanti abilitati possono

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Gli insegnanti non di ruolo a tempo indeterminato pagano all'Istituto Kirner l'intero contributo annuo previsto per i soci effettivi.
Identico.

Art. 7.

(*Sistemazione, trasferimento e nuova nomina degli incaricati*)

A partire dal secondo anno scolastico di applicazione della presente legge le operazioni relative agli incarichi si svolgeranno nel seguente ordine:

1) sistemazione degli incaricati abilitati rimasti privi di posto perchè soppresso o conferito a professori di ruolo per nomina o trasferimento; contemporaneamente si procede secondo l'ordine della graduatoria, al completamento di orario, ovvero alla nuova sistemazione degli incaricati abilitati che non fruiscono del trattamento di cattedra;

2) trasferimento degli incaricati abilitati; per il trasferimento, che può essere chiesto per una sola provincia, si applicheranno le norme vigenti per il personale docente di ruolo;

3) *identico*;

4) sistemazione e completamento di orario degli incaricati laureati o diplomati, secondo quanto disposto nel precedente numero 1), anche in relazione ad eventuali assegnazioni provvisorie o comandi disposti in applicazione dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, o alla sistemazione di cui allo stesso n. 1;

5) trasferimenti degli incaricati laureati o diplomati secondo le norme sopraindicate;

6) *identico*;

Le sistemazioni, i completamenti di orario, i trasferimenti e le nuove nomine di in-

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai numeri 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al provveditore agli studi, entro il termine fissato dalla ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti. A tale domanda saranno allegati i documenti relativi ai titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti, per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione d'ufficio.

Il professore incaricato con nomina a tempo indeterminato, qualora, per assoluta mancanza di posti, non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. Le nomine eventualmente conferite ad altri incaricati che seguano in graduatoria, mantengono efficacia ai fini di una nuova sistemazione nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7.

(Sistemazione in altre province)

Il provveditore agli studi, ultimate le operazioni di sistemazione, di trasferimento e

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

segnanti abilitati possono essere effettuati anche per posti occupati da incaricati non abilitati.

Ai fini di cui ai nn. 1) e 4) del primo comma, gli incaricati inoltrano al provveditore agli studi entro il termine fissato dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze, domanda in carta semplice con l'indicazione delle sedi e degli insegnamenti richiesti.

Nel termine sopraindicato i professori incaricati potranno trasmettere documenti relativi a titoli non ancora valutati o erroneamente valutati negli anni precedenti per l'aggiornamento del punteggio delle graduatorie provinciali. In mancanza di domanda, il provveditore agli studi dispone l'assegnazione di ufficio.

Il professore incaricato con diritto a trattamento di cattedra, qualora per assoluta mancanza di posti non possa trovare sistemazione secondo le norme del presente articolo, viene assegnato al posto occupato dall'ultimo incaricato, anche se abilitato, che, essendo incluso in graduatoria, abbia avuto un posto con diritto al trattamento di cattedra. A partire dall'incaricato abilitato, che abbia dovuto cedere il proprio posto ai sensi del presente comma, si farà luogo ad una sistemazione di tutti gli incaricati in graduatoria, nei limiti dei posti disponibili e secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Art. 8.

(Istituti professionali)

Per gli istituti professionali non si applicano le norme relative ai comandi di cui all'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603, fatta eccezione per gli insegnanti ai quali sia stato conferito il comando nell'anno scolastico 1968-69.

Art. 9.

(Sistemazione in altre province)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

di nomina, fa affiggere all'albo gli elenchi delle cattedre, dei posti e delle ore di insegnamento rimasti eventualmente disponibili in seguito all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Lo stesso elenco viene inviato agli altri provveditori della Repubblica per essere affisso all'albo.

Gli insegnanti con incarico a tempo indeterminato rimasti privi di posto hanno facoltà di presentare, in carta semplice, domande di sistemazione in non più di altre cinque province, indicando le sedi preferite ed indirizzando le domande stesse ai provveditori agli studi competenti per il tramite del provveditore agli studi della provincia nella quale sono in servizio; quest'ultimo integrerà dette domande con l'indicazione del punteggio conseguito dall'insegnante nelle relative graduatorie.

Le domande di cui al comma precedente saranno presentate entro il termine ultimo del 1° dicembre di ciascun anno.

Il Ministro della pubblica istruzione cura annualmente la pubblicazione, per ciascuna provincia e per ciascun insegnamento, dello elenco delle cattedre, dei posti e delle ore affidati, per supplenze di almeno sette mesi, ad insegnanti non forniti del titolo di studio legalmente richiesto.

Art. 8.

(*Supplenze conferibili dal capo di istituto*)

Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 11 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Art. 9.

(*Ricorsi*)

Presso ogni provveditorato agli studi è istituita la commissione per i ricorsi, com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 10.

(*Supplenze conferibili dal capo di istituto*)

Sono conferite dal capo di istituto, secondo i criteri definiti con le ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della presente legge, le supplenze in sostituzione di insegnanti temporaneamente assenti e quelle da conferire ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878.

Art. 11.

(*Ricorsi*)

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

posta dal provveditore agli studi, che la presiede, da un capo di istituto di ruolo, da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato stesso, da due professori di ruolo, da un professore incaricato e da un insegnante tecnico pratico.

Il capo di istituto e i funzionari sono nominati dal provveditore agli studi, il quale nomina altresì gli altri componenti della commissione fra i professori di ruolo, gli incaricati e gli insegnanti tecnico pratici proposti dai rappresentanti provinciali dei sindacati indicati nel terzo comma del precedente articolo 3. Nello stesso modo vengono nominati inoltre un capo di istituto, un funzionario della carriera direttiva del provveditorato agli studi e due professori, per supplire eventuali assenze.

La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 11 della legge stessa, nonchè dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

La commissione è anche sentita in materia disciplinare, secondo le norme previste dalla legge 19 marzo 1955, n. 160, e può essere consultata dal provveditore agli studi su ogni altra questione relativa al personale insegnante non di ruolo.

La commissione decide entro trenta giorni dalla presentazione dell'impugnativa. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso s'intende respinto.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione; questi entro sessanta giorni dalla presentazione dell'atto, comunica le proprie decisioni, adottate su conforme parere di apposita commissione nominata dalla seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che rimane in carica per tutta la durata del mandato del medesimo Consiglio superiore.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Identico.

La commissione per i ricorsi rimane in carica due anni. Essa decide, in prima istanza, dei ricorsi contro i provvedimenti presi nella materia disciplinata dalla presente legge e dalle ordinanze di cui agli articoli 2 e 13 della legge stessa, nonchè dei ricorsi dei professori incaricati e supplenti avverso il licenziamento disposto dal capo di istituto.

Identico.

Identico.

Contro le decisioni della commissione è ammesso ricorso in seconda istanza al Ministro della pubblica istruzione, limitatamente al licenziamento disposto dal capo di istituto. Il Ministro della pubblica istruzione adotta entro 60 giorni le proprie decisioni su conforme parere della Giunta della seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

(Incarichi agli insegnanti elementari laureati)

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella Scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato.

Art. 11.

(Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica)

La disciplina dell'incarico a tempo indeterminato si applica anche agli insegnanti non di ruolo abilitati e non abilitati, compresi gli insegnanti tecnico pratici e gli insegnanti di arte applicata, degli istituti professionali e di istruzione artistica.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonchè le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 9 della presente legge.

Art. 12.

(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato)

Gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, ces-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 12.

(Comandi agli insegnanti elementari laureati e ai professori di ruolo della Scuola media)

Agli insegnanti elementari di ruolo che aspirano all'insegnamento nella Scuola media, continuano ad applicarsi le norme vigenti ed il comando viene conferito a tempo indeterminato. Del pari a tempo indeterminato viene conferito il comando ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 luglio 1966, n. 603.

Art. 13.

(Incarichi negli istituti di istruzione professionale e artistica)

Identico.

Ferme restando, per la nomina di detto personale, le norme della legge 15 febbraio 1963, n. 354, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, i criteri generali ai quali debbono attenersi i consigli di amministrazione nell'esercizio delle attribuzioni loro demandate dalla legge sopracitata, nonchè le modalità di applicazione delle norme stabilite dagli articoli 2, 3 e 11 della presente legge.

Art. 14.

(Cessazione di incarichi; conferimento degli incarichi agli insegnanti stabilizzati; conferma di incarichi già a tempo indeterminato e trasformazione di incarichi annuali e triennali in incarichi a tempo indeterminato)

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

sano con l'inizio dell'anno scolastico di prima applicazione della presente legge.

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, avranno la precedenza assoluta nella nomina e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Gli incarichi a tempo indeterminato conferiti agli insegnanti tecnico pratici degli istituti tecnici e professionali a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, e della legge 15 febbraio 1963, n. 354, mantengono la loro efficacia.

La norma di cui al comma precedente è estesa agli insegnanti di arte applicata degli istituti d'arte che abbiano ottenuto la nomina a tempo indeterminato a norma della ricordata legge 15 febbraio 1963, n. 354

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali a titolo di incarichi annuali o triennali o di conferma, ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354.

Agli insegnanti di cui al comma precedente, ai quali sia stato conferito l'incarico ai sensi dell'articolo 6 della legge menzionata nel comma predetto, non si applica la norma contenuta nell'articolo 6, comma secondo, della presente legge.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

I professori dichiarati stabili per effetto delle leggi 3 agosto 1957, n. 744, e 25 gennaio 1960, n. 11, e subordinatamente coloro che nell'anno scolastico 1968-69 hanno insegnato con incarico triennale, avranno la precedenza assoluta nelle nomine e nell'eventuale sistemazione di cui ai precedenti articoli 5, 7 e 9.

Identico.

Identico.

Nella prima applicazione della presente legge saranno trasformate in incarichi a tempo indeterminato le nomine annuali o triennali conferite agli insegnanti in servizio negli istituti professionali ai sensi degli articoli 1 e 6 della ripetuta legge 15 febbraio 1963, n. 354; nonchè le nomine annuali conferite dai consigli di amministrazione al personale docente e tecnico pratico già in servizio nelle scuole ed istituti gestiti dal soppresso Ente nazionale per l'educazione marinara.

Agli insegnanti di cui al comma precedente non si applica la norma contenuta nell'articolo 7, comma secondo, della presente legge.

Gli insegnanti contemplati dall'articolo 11 della legge 9 marzo 1967, n. 150, sono tratti in servizio come incaricati a tempo indeterminato per le cattedre, i posti e le ore d'insegnamento, di cui all'articolo 1 della presente legge, nelle scuole statali interne dei Convitti nazionali o in altre scuole statali.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Art. 13.

(*Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme*)

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 5 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Rimangono in vigore le disposizioni in materia di personale insegnante non di ruolo e di insegnanti tecnico-pratici, che non siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Art. 14.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 15.

(*Decorrenza degli effetti della nomina per gli insegnanti in servizio; validità di norme*)

Gli effetti giuridici ed economici di cui al secondo comma del precedente articolo 6 hanno decorrenza dal 1° ottobre 1968 per tutti gli insegnanti forniti del titolo di studio, ove prescritto, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano in servizio con nomina triennale o annuale conferita dal provveditore agli studi, dal capo di istituto o dal consiglio di amministrazione.

Identico.

Art. 16.

(*Entrata in vigore della legge*)

Identico.